



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6379 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luca Bruno, Angelo Cacciapuoti, Maria Gargano, Paolo Labellarte, Maurizio Sergi, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristiana Chillemi non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso introduttivo:

del decreto con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; del decreto con cui si è disposta la convocazione agli accertamenti; del decreto recante le norme per l'individuazione dei limiti di età; del DPR 335/1982; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, c. 2bis del D.L. 14.12.18 n. 135; dell'art. 1 co. 1 lett. e del D.L. 135/18 convertito dalla L. 12/19 e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere lo scorrimento della graduatoria

e con i motivi aggiunti:

del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, comprensivo degli allegati 1 e 2

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i motivi aggiunti proposti dai Sig.ri Luca Bruno, Gargano Maria e Labellarte Paolo in data 26 agosto 2019 e la successiva memoria depositata in giudizio dall'amministrazione con cui si rileva, tra l'altro, che il corso è iniziato in data

29.08.2019;

Visto il decreto presidenziale n. 05551/2019 del 26 agosto 2019 con cui è stata accolta l'istanza di misure monocratiche e per gli effetti è stata disposta l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti;

CONSIDERATO che anche alla luce dell'orientamento della Sezione va confermato il suindicato decreto presidenziale;

RITENUTO, peraltro, che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l'ammissione con riserva di parte ricorrente al Corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, ferme restando le ragioni di natura organizzativa, didattica ed economica, tali da consigliare alla P.A. di inserire i ricorrenti in un corso ordinario successivo o di attivare un nuovo corso ad hoc;

Rilevato che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio e che, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione,
l'ammissione con riserva di Luca Bruno, Gargano Maria e Labellarte Paolo al corso
di formazione in oggetto.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei
modi e tempi di cui in parte motiva;

Resta confermata la trattazione della causa all'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO